

REGOLAMENTO (UE) N. 1227/2010 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1055/2008 che attua il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di qualità e le relazioni sulla qualità per le statistiche della bilancia dei pagamenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 184/2005 definisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1055/2008 della Commissione⁽²⁾ definisce i criteri di qualità comuni nonché la periodicità delle relazioni sulla qualità per le statistiche della bilancia dei pagamenti.
- (3) È necessario adattare i criteri di qualità comuni e la periodicità delle relazioni sulla qualità per le statistiche della bilancia dei pagamenti al fine di rispecchiare i criteri di qualità definiti nell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾, relativo alle statistiche europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1055/2008.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della bilancia dei pagamenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1055/2008 è così modificato:

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri trasmettono le proprie relazioni sulla qualità entro il 31 maggio di ogni anno.»;

2) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 283 del 28.10.2008, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

